



**COMUNE DI TORNIMPARTE**  
**PROVINCIA DELL'AQUILA**

**AREA SEGRETERIA**

REGISTRO GENERALE N. 239 del 21/04/2023

**Determina del Responsabile di Settore N. 73 del 17/04/2023**

**OGGETTO:** Affidamento di incarico di consulenza per la dismissione di partecipazione societaria e liquidazione delle azioni in favore dell'amministrazione comunale

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

**VISTA** la deliberazione del Consiglio comunale del 28 febbraio 2007, n. 2, con la quale si è deliberato l'acquisto di azioni sociali in ACIAM S.p.A.;

**CONSIDERATO** che l'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito, TUSP), dispone, al comma 1, che *“le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*, ed indica, al comma 2, le attività per lo svolgimento delle quali possono essere costituite, acquisite o mantenute partecipazioni in dette società;

**CONSIDERATO**, altresì, che l'articolo 20 del richiamato testo unico ha disposto che le medesime amministrazioni effettuino annualmente *“un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”* (cfr. comma 1), proseguendo con la prescrizione per cui i piani di razionalizzazione siano corredati di un'apposita relazione tecnica, che indichi modalità e tempi di attuazione, tra le altre, per quelle partecipazioni in società *“che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali”* (cfr. lettera c, del comma 2);

**VISTO** l'articolo 24 del richiamato testo unico che ha previsto, al comma 1, che *“entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate”*, comunicando l'esito alla competente sezione regionale della Corte dei conti e alla struttura individuata ai sensi dell'articolo 15 del medesimo;

**VISTI** i commi 4 e 5 del medesimo articolo che dispongono che le eventuali alienazioni debbano avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1 e che, in caso di mancata alienazione, la partecipazione è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, comma 2, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del Codice civile;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio comunale del 21 aprile 2017, n. 21, con la quale si è deliberato di procedere alla dismissione della partecipazione sociale in ACIAM S.p.A., per le ragioni in essa espresse, prendendo altresì atto che l'articolo 8 dello Statuto societario prevede la possibilità di recesso del socio *“nei casi previsti dall'articolo 2437, comma 1, del codice civile”*;

**CONSIDERATO** che con note dell'11 ottobre 2018, prot. n. 7584, del 20 dicembre 2019, prot. n. 10241, del 23 dicembre 2020, prot. n. 10702 e del 24 novembre 2021, prot. n. 9537, si è provveduto a formalizzare l'offerta di cessione ai soci della partecipazione detenuta da questo Comune in ACIAM S.p.A., nel rispetto di quanto previsto dal riportato articolo 8, nonché dall'articolo 7 dello Statuto della medesima società recante rubrica *“Trasferimenti e Prelazione”*;

**CONSIDERATO** che con le deliberazioni del 29 dicembre 2018, n. 39, del 28 dicembre 2019, n. 33, del 30 dicembre 2020, n. 33, e del 29 dicembre 2021, n. 41, il Consiglio comunale ha approvato la ricognizione ordinaria delle partecipate pubbliche possedute dal comune di Tornimparte, rispettivamente, negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, dando in essi atto dello stato di razionalizzazione della partecipazione societaria in ACIAM S.p.A.;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio comunale del 27 dicembre 2022, n. 52, recante l'approvazione della ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal comune di Tornimparte al 31 dicembre 2021 nella quale *“si dà atto che non è pervenuta a questo Ente alcuna comunicazione da parte della medesima società, nonostante i ripetuti solleciti volti alla conclusione del procedimento di liquidazione della quota sociale”*;

**VISTO** l'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per cui *“la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”*;

**CONSIDERATO** che dalla deliberazione consiliare n. 21 del 2017 su richiamata ad oggi nessuna azione è stata avviata dai competenti organi amministrativi della società per la determinazione del valore delle azioni possedute dall'amministrazione comunale, ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 2, del Codice civile, né avviato il procedimento previsto dal successivo articolo 2437-quater, nonostante le ripetute richieste in tal senso formulate dall'amministrazione comunale;

**CONSIDERATO**, altresì, che si ritiene necessario avviare ogni utile attività funzionale alla dismissione della partecipazione sociale su richiamata e alla liquidazione in favore dell'amministrazione comunale delle proprie azioni, stante l'assenza di iniziative intraprese dagli organi amministrativi della medesima società, anche con l'eventuale instaurazione di un procedimento giurisdizionale, ferme le competenze sindacali previste dall'articolo 18, comma 2, dello Statuto;

**VISTO** l'articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante l'esclusione delle disposizioni del medesimo decreto legislativo, tra gli altri, per le consulenze legali preparatorie di un'attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale (cfr. comma 1, lettera d), n. 2);

**CONSIDERATO** che con linee guida ANAC n. 12, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera del 24 ottobre 2018, n. 907, è stato specificato che *“nel caso di consulenza legale in preparazione di uno specifico procedimento deve essere già individuabile un procedimento giudiziario, arbitrale o di conciliazione di cui l'amministrazione intende valutare l'attivazione o nel quale la stessa è stata convenuta”* (cfr. paragrafo 1.1.2.1) e che *“la consulenza legale può considerarsi riferita a controversie qualora sia prestata in ragione della sussistenza di un indizio concreto che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di un procedimento giudiziario, arbitrale o di conciliazione e ciò ricorre quando, ad esempio, l'amministrazione abbia ricevuto un atto di diffida o messa in mora, una richiesta di accesso agli atti ai fini di tutela o, comunque, un qualsiasi altro atto da cui si evinca la potenziale attivazione di uno dei predetti procedimenti”* (cfr. paragrafo 1.1.2.2);

**VISTO** il paragrafo 3 delle richiamate linee guida ANAC, recanti *“procedure da seguire per l'affidamento dei servizi legali”* nel quale è indicato che l'affidamento diretto ad un professionista *“è possibile, nel rispetto dei principi recati dall'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate dalla stazione appaltante nella determina a contrarre”* (cfr. punto 3.1.4) e che può ritenersi, inoltre, conforme ai medesimi principi l'affidamento diretto disposto *“in caso di assoluta particolarità della controversia ovvero della consulenza, ad esempio per la novità del thema decidendum o comunque della questione trattata, tale da giustificare l'affidamento al soggetto individuato dalla stazione appaltante”*;

**VISTA** la richiesta di preventivo formulata dallo scrivente responsabile con nota del 20 marzo 2023, n. 2691;

**VISTO** il preventivo di spesa dell'avv. Nicola Simurro, acquisito al protocollo dell'ente del 12 aprile 2023, n. 3462;

**CONSIDERATO** che il preventivo su richiamato risulta congruo rispetto alle prescrizioni contenute nel decreto del Ministro della giustizia 13 agosto 2022, n. 147, emanato ex articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

**VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", come integrata e modificata dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

**VISTO** l'allegato n. 4/2 al richiamato decreto legislativo n. 118 del 2011, recante "*Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*";

**VISTA** la deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 27 dicembre 2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023/2025;

**VISTO** l'articolo 9 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per cui "*il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica*";

**CONSIDERATA** la sufficiente capienza del richiamato bilancio di previsione finanziario;

**VISTO** il decreto sindacale del 16 febbraio 2023, n. 3, recante le attribuzioni del segretario comunale comprendente, altresì, la responsabilità dell'area amministrativa;

**VISTI** gli articoli 183 e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Acquisiti** i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché l'attestazione della copertura finanziaria della relativa spesa

## **DETERMINA**

Per le premesse esposte in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate

1. di affidare all'avv. Nicola Simurro i servizi legali inerenti alla dismissione della partecipazione sociale in ACIAM S.p.A e alla liquidazione delle azioni nella medesima società in favore dell'amministrazione comunale, ferme le competenze sindacali previste dall'articolo 18, comma 2, dello Statuto;
2. di dare atto che la proposta contrattuale formulata dal richiamato avvocato con la nota acquisita al protocollo dell'ente del 12 aprile 2023, n. 3462, allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, costituisce, unitamente all'accettazione disposta con la presente determinazione, il contratto di prestazione di servizi legali di cui in oggetto;
3. di stabilire che per la fase stragiudiziale dell'incarico il costo del servizio è di € 2.500,00 cui vanno aggiunte spese generali pari al 15%, spese vive sostenute e documentate, oltre IVA e cpa come per legge;
4. di impegnare la somma presuntiva di € 3.700,00 sulla missione 01, programma 02, titolo 1, piano dei conti 1.03.02.11.006 della corrente annualità del bilancio di previsione finanziario 2023/2025;
5. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti consequenziali;

6. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale del comune di Tornimparte, nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti e sull'Albo Pretorio online.

---

### **VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 284 del 17/04/2023** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **SAVARESE FRANCESCO** in data **17/04/2023**

---

### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 284 del 17/04/2023** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità contabile firmato dal Responsabile Dott. **TIBERI ANDREA** in data **21/04/2023**

---

### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 385**

Il 21/04/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **239 del 21/04/2023** con oggetto

**Affidamento di incarico di consulenza per la dismissione di partecipazione societaria e liquidazione delle azioni in favore dell'amministrazione comunale**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **Dott. SAVARESE FRANCESCO** il **21/04/2023**